



LINEE GUIDA CIRCA GLI ADEMPIMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI MINORI ITALIANI O STRANIERI ACCOMPAGNATI CHE NON ABBIANO COMMESSO REATI

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ed il correlativo Tribunale, hanno competenza in campo civile ed amministrativo. Tale competenza si aggiunge alla competenza in campo penale per i reati commessi da persone minorenni. Il Pubblico ministero minorile, infatti, è la parte pubblica legittimata alla proposizione di azioni civili per la tutela dei diritti dei minorenni mediante il controllo sull'esercizio della responsabilità da parte dei genitori o su situazioni di abbandono morale e materiale di minorenni che eventualmente richiedano un' intervento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore stesso e può anche promuovere azioni per l'applicazione di misure amministrative nei confronti di minorenni che attuino una condotta irregolare. La procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni svolge, quindi, un ruolo rilevante in ordine alla tutela delle persone minorenni che però attiene esclusivamente alle condotte tenute dai genitori o dal minore stesso.

Il controllo sull'esercizio della responsabilità dei genitori può essere essenziale per la prevenzione di condotte devianti ed è, quindi, importante in taluni casi sollecitarlo.

Oltre alle notizie di reato a carico dei minorenni (imputabili o non imputabili per età), quindi, devono essere segnalate all'ufficio della Procura presso il Tribunale per i minorenni le situazioni di pregiudizio o abbandono in cui si trovino persone minorenni come di seguito meglio specificato.

Si ricorda che per le attività che vanno adempiute dalla polizia giudiziaria quando si opera nei confronti di un minore straniero non accompagnato che non abbia commesso reati, trovano applicazione le due linee guida emesse da questo Procuratore il 13 maggio 2016 ed il 30 gennaio 2018.

ADEMPIMENTI CHE LA POLIZIA GIUDIZIARIA DEVE OSSERVARE QUANDO SI OPERA NEI CONFRONTI DI UN MINORENNE ACCOMPAGNATO CHE NON ABBIA COMMESSO REATI

Essi dovranno essere identificati e, se condotti presso gli uffici, riaffidati a familiari a meno che appaiono essere vittime di trascuratezza, maltrattamenti ovvero di abbandono morale e materiale, come nel proseguo si specifica.

Gli estremi identificativi dei genitori/parenti vanno inseriti nel verbale di affidamento.

Si segue la PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE del minore che ora si descrive:



E' necessario chiedere al minorenne se sia in possesso di un valido documento di identificazione in originale (passaporto, permesso di soggiorno, carta identità italiana o di un altro paese), ovvero se vi sia un adulto che può esibire i relativi documenti.

Se il minorenne da identificare dichiara di essere accompagnato da un adulto, questi deve essere contattato ed invitato a presentarsi in ufficio, portando con sé i documenti del minorenne. Dei documenti deve essere fatta copia integrale da inserire nella comunicazione all' A.G.. L'adulto deve essere a sua volta identificato.

Tra il minorenne e l'adulto deve necessariamente risultare dai documenti un rapporto di parentela; in caso contrario, il minorenne non può essere consegnato e deve essere considerato non accompagnato.

Se la parentela è comprovata, occorre redigere il verbale di affidamento che verrà successivamente trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona.

Se si hanno dubbi sulla veridicità dei documenti, ma non vi è modo di effettuare verifiche, sarà necessario procedere al fotosegnalamento.

I genitori, ove impossibilitati ad intervenire, vanno comunque avvisati telefonicamente.

Si dovrà sempre procedere con fotosegnalamento se il minorenne non possa essere identificato sulla scorta di validi documenti di identificazione.

L'autorizzazione del Pubblico Ministero di turno per procedere al fotosegnalamento non è necessaria potendo la Polizia Giudiziaria procedere d' iniziativa.

Nei casi in cui l'autorità di polizia identifichi un minore che non abbia commesso reati, e non sia possibile affidarlo ad un genitore/parente (perché irreperibili, ovvero perché non presenti in Italia), la stessa autorità dovrà richiedere l'intervento del servizio sociale o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, provvederà a collocarlo in struttura di accoglienza (ovvero ad affidarlo ad altre persone idonee e disponibili, ad esempio famiglie di amici o connazionali).

Nei soli casi che presentino risvolti di particolare complessità o dubbio, l'operatore di polizia procedente potrà comunque contattare telefonicamente il Magistrato di turno esterno della Procura della Repubblica per i Minorenni di Ancona.

Conflitti tra i genitori dei minori relativi all' affido dei figli.

La Polizia Giudiziaria, qualora appaia necessario, richiederà l'intervento dei servizi sociali.

Le parti, comunque, verranno invitate a rivolgersi, tramite i propri difensori, al Tribunale Ordinario per regolamentare l'affido dei figli o per denunciare la non osservanza dei provvedimenti già emessi.



Al termine dell'intervento la Polizia Giudiziaria redigerà annotazione di servizio che verrà trasmessa al Procuratore della Repubblica per i minorenni del luogo di residenza del minore.

Interventi per maltrattamenti in danno di donne, violenza assistita a danno di minori e violenza domestica.

La polizia giudiziaria presterà attenzione all' eventuale presenza di minorenni in casa e/o alla convivenza dei minorenni nel nucleo familiare oggetto dell' intervento (probabili vittime di c.d. violenza assistita), dando specificatamente atto delle condizioni fisiche e psichiche in cui versano, da indicare specificatamente nella successiva annotazione di servizio.

Il personale intervenuto svolgerà immediati accertamenti volti a chiarire il rapporto tra il maltrattante, la vittima ed i minori, dando atto degli accertamenti svolti, e delle loro risultanze.

La polizia giudiziaria intervenuta valuterà, in ragione della gravità di quanto emerso e verificato, se chiedere l'intervento immediato dei servizi sociali ovvero se effettuare segnalazione urgente della situazione al competente servizio sociale territoriale, dando specificatamente atto delle scelte nella comunicazione di notizia di reato.

Al termine dell'intervento la Polizia Giudiziaria redigerà annotazione di servizio che verrà trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica per i minorenni competente per il luogo di residenza o domicilio del minore per l'attivazione dei necessari interventi di protezione.

Nei casi di omicidio di un genitore di figli minorenni da parte dell'altro è certamente opportuno chiedere l'immediato intervento dei servizi sociali e specificare nell'annotazione (da trasmettere in via d'urgenza a questo ufficio) a chi siano stati affidati i minorenni.

Interventi per minorenni vittime di abusi intrafamiliari o maltrattamenti gravi.

La Polizia Giudiziaria valuterà, dopo aver sentito anche il pubblico ministero della procura ordinaria (ove gli abusanti/maltrattanti siano persone maggiorenne), se risulti necessario chiedere l'intervento dei servizi sociali al fine di operare un allontanamento del minorenne dalla residenza familiare applicando il disposto dell'art. 403 c.c con affidamento ad altri familiari o ad una struttura di accoglienza. L'atto ha finalità di protezione del minorenne che si trovi in una condizione di grave ed effettivo pericolo per la sua integrità fisica e psichica e solo l'urgenza di porre riparo rispetto ad un grave rischio per il minorenne e l'assenza di altri strumenti idonei a tutelare l'integrità (allontanamento dall'abitazione familiare del genitore maltrattante) può giustificarlo.

Il provvedimento è di competenza dei Servizi Sociali territoriali (referenti privilegiati deputati all'assistenza dei minorenni alla protezione dell'infanzia) ed eventualmente degli organi di polizia. Questi ultimi, tuttavia, solo in via del



tutto eccezionale per la mancata reperibilità dei servizi sociali, possono agire da soli dopo aver sentito telefonicamente il magistrato di turno della Procura della Repubblica per i minorenni. In sintonia con la lettera dell'articolo 403 del Codice Civile e con la ratio della normativa in materia - ogni provvedimento relativo al collocamento in via di urgenza di persona minorenni è di esclusiva competenza della pubblica autorità; ne consegue che la comunicazione al Pubblico Ministero Minorile non è finalizzata all'emissione di specifiche direttive, ma ha lo scopo di rendere possibile un controllo di legalità nonché l'esercizio, da parte del medesimo PM, dei propri poteri di iniziativa presso il Tribunale per i Minorenni.

All'atto dell'esecuzione del provvedimento buona prassi è informare subito i genitori che il minorenni è sotto la protezione della pubblica autorità e che l'intervento verrà segnalato all'Autorità Giudiziaria Minorile.

Interventi e attività per i casi di allontanamento di minorenni dalla propria abitazione o dalla struttura comunitaria che lo ospita.

Qualora si abbia il motivo di ritenere che il minore si sia allontanato contro la propria volontà, e dunque si abbia un sospetto di reato ad opera di ignoti – situazione quasi sempre difficile da escludere-, va notiziato sia il P.M. minorile che il PM ordinario.

L'eventuale richiesta di tabulati telefonici va inoltrata al PM ordinario e non al PM minorile, in quanto quest'ultimo può disporre soltanto l'apertura di un procedimento civile e non penale.

Le forze di polizia attiveranno di iniziativa le attività di ricerca del minorenni, relazionando periodicamente al Procuratore della Repubblica per i minorenni ed al Procuratore della Repubblica ordinario del luogo di residenza del minore, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle due Procure della Repubblica.

Ove il minore venga ritrovato, andrà riaffidato ai genitori ovvero alla struttura comunitaria da cui si è allontanato o ad altra nel caso in cui la prima non abbia più posti disponibili.

Se il collocamento nella struttura comunitaria è stato disposto da un Tribunale per i Minorenni, va fatta immediata comunicazione scritta a tale Tribunale, oltre che alla Procura per i Minorenni ed alla Procura ordinaria, sia dell'allontanamento del minore dalla comunità che del suo rientro. La Comunità ove il minore sia stato collocato con provvedimento del T.M. non può, di sua iniziativa, opporsi rispetto al riprendersi in carico il minore, ma dovrà eventualmente relazionare al T.M. che ha disposto il collocamento, per una eventuale variazione del medesimo collocamento. Per tale caso, nell'eventualità di dichiarata indisponibilità di posti, acquisirete specifica dichiarazione scritta del legale rappresentante della struttura, o sua delegato, che dia atto del numero di posti totali, dei minori ospitati e della data di ingresso degli stessi. Tale dichiarazione andrà inoltrata alla Procura Minorenni in allegato alla comunicazione sul ritrovamento del minore



Interventi e attività nei confronti di minorenni esposti a situazioni di pregiudizio a causa della condotta dei genitori.

Per l'ipotesi che i minori siano dai genitori coinvolti nella commissione di reati senza che, però, ricorrano gli estremi per considerarli concorrenti nel reato (es. spaccio organizzato di sostanze stupefacenti all'interno dell'abitazione familiare, bambini inconsapevoli utilizzati per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o armi ecc.) la polizia giudiziaria redigerà annotazione di servizio che verrà trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore per l'attivazione dei necessari interventi di protezione.

Nella annotazione verranno riportate le circostanze del fatto nonché gli estremi della comunicazione di notizia di reato a carico di maggiorenni.

Minorenni che devono essere ascoltati come testimoni.

Non è necessario informare il PM minorile. Si può procedere anche senza la presenza dei genitori (quando non reperibili o si presume che possano influire negativamente sulla genuinità della deposizione), secondo il disposto dell'art. 12, comma 3 D.P.R. n. 448/88: *"Il pubblico ministero o il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenni senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali"*.

In tal caso, qualora si tratti di minorenni particolarmente piccoli (indicativamente sotto i 12 anni di età), sarà opportuno richiedere la presenza di un assistente sociale.

Minorenni italiani (ovvero stranieri residenti in Italia con la famiglia) condotti presso gli uffici per ordinari controlli o perché testimoni di altre vicende, identificarli e riaffidarli ai genitori (o altri familiari).

Ove il genitore non sia immediatamente disponibile a raggiungere il luogo dove si trova il minore per l'affidamento, la PG procedente li avviserà telefonicamente, acquisendo l'eventuale consenso a lasciar tornare il minorenne a casa da solo (ad esempio, minore diciassettenne che è in vacanza ovvero è in giro con amici, con il consenso dei genitori).

Le comunicazioni al Procuratore della Repubblica per i minorenni di Ancona avverranno esclusivamente via PEC ai seguenti indirizzi e-mail:

civile.procmin.ancona@giustiziacert.it o, in subordine, a dirigente.proc.min.ancona@giustiziacert.it. **Non utilizzare l'indirizzo PEC associato al Protocollo Informatico, riservato alle comunicazioni di natura amministrativa.**